

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDICE

- Art. 1 - Finalità e principi
- Art. 2- Funzioni del Garante
- Art. 3 - Poteri del Garante
- Art. 4- Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca
- Art. 5 - Natura Onorifica della carica
- Art. 6 - Istituzione della giornata dei diritti dell'infanzia
- Art. 7- Privacy
- Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità e principi

E' istituito presso il Comune di Gioia Tauro il Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante", al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20.11.1989 e ratificata dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Il Garante è un organo monocratico che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2 - Funzioni del Garante

P.1.

Il Garante:

- Vigila sull'applicazione nel territorio comunale della Convenzione di New York e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, fanciulli e adolescenti, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale la cui attuazione è di competenza del Comune;
- Vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica/religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;
- Esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;
- Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia ed alla adolescenza in ordine a particolari aspetti della realtà minorile;
- Promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini alla vita della comunità locale;
- Contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini come soggetti titolari di diritti favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- Promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolar modo per la prevenzione dei rischi di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico;
- Vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio dei minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- Vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione scolastica e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;
- Vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambiti esterni alla famiglia, con particolare attenzione ai luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e

attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;

- Promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici e della riabilitazione;
- Fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali, promuove alla Giunta Municipale lo svolgimento di attività di formazione di personale idoneo a svolgere attività di tutela e di cautela ed attività di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
- Segnala alle competenti autorità, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori causa di carenze o inadeguatezze dal punto di vista sociale, ambientale o igienico - sanitario, relative all'abitazione e al quartiere;
- Verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato;
- Riceve segnalazioni in ordine a supposte violazioni dei diritti dei minori, anche da parte dei diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché attivino le relative verifiche ed interventi;
- Segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la responsabilità genitoriale, con particolare riferimento ai casi di incolumità fisica;
- Segnala le condizioni di disagio dei minori extracomunitari non accompagnati;
- Vigila sui maltrattamenti nei confronti di minori extracomunitari non accompagnati.

P.2.

Nello svolgimento delle superiori funzioni, gli interventi a tutela dei minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.

P.3.

Il garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:

- Riferisce alle autorità competenti e agli organi comunali dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;
- Riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, ogni sei mesi, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alla competente commissione consiliare e all'Assessore Comunale per la famiglia e le politiche sociali.

Art. 3 - Poteri del Garante

Nell'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 2, comma I, il garante può:

- a) Chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;
- b) Verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti del Comune, dei servizi sociali comunali, in caso di mancata indicazione di termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
- c) Raccomandare all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa;

Art. 4 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

- Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, operante in piena autonomia politica e amministrativa, viene scelto e nominato dal Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico. Dura in carica 5 anni e può essere

rinominato per un ulteriore incarico della stessa durata, ovvero per comprovato impegno e capacità in regime di *prorogatio* anche *sine die*. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale dei Servizi Sociali senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

2) Il garante è scelto, previo avviso pubblico, tra le persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.

3) Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti profili accademici, di ruolo e di competenza:

- Laurea Vecchio Ordinamento, ovvero Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in Lettere, in Filosofia, in Pedagogia, in Psicologia, in Sociologia, in Servizio Sociale, in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali o equipollenti,
- Docente Universitario dello stesso settore disciplinare,
- Avere svolto il ruolo di Giudice Onorario per i Minorenni,
- Competenza giuridico - amministrativa in materia minorile,
- Competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

4) La carica di garante è incompatibile con le seguenti funzioni in corso (e concluse da almeno un anno):

- Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
- Amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente;
- Giudice onorario presso i tribunali per i minorenni;

- Non sia membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali, non sia dipendente comunale, nè altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposte a vigilanza o a controllo comunale, nè lo sia stato negli ultimi due anni;

- Non sia amministratore di enti, società e imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori o dirigenti di enti, società e imprese vincolanti per il Comune da contratti di opere o somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

E' esclusa la nomina nei confronti di un coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di Amministratori Comunali;

Il garante non può esercitare impieghi pubblici o privati che determinino conflitti di interesse.

5) Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, l'Amministrazione comunale invita l'interessato a dimettersi entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che lo stesso vi abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica.

6) Il Sindaco ed il Consiglio Comunale possono revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o del presente regolamento o per accertata inefficienza.

Art. 5 - Natura Onorifica della carica

- 1) Il Ruolo del Garante è svolto a titolo gratuito;
- 2) Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico;

Art. 6 - Istituzione della giornata dei diritti dell'infanzia

Al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori è istituita la "*Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*" che verrà celebrata annualmente il 20 novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia istituita dalle Nazioni Unite nel medesimo giorno.

La "*Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*" verrà organizzata dall'amministrazione comunale, di concerto con il Garante, attraverso manifestazioni culturali e ludiche in favore dei bambini e degli adolescenti.

Art. 7- Privacy

1) Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dallo Statuto Comunale dopo la sua pubblicazione.